

## OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

**OGGETTO:** *D.M. 07.12.2007. (Prot.- C.d.c. n. 2 del 07.01.2008).*

*Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatori universitari.*

In relazione al provvedimento in oggetto, in via preliminare si osserva:

- Come è noto, la dottrina più recente ritiene che esclusivo fondamento della potestà regolamentare sia l'espressa attribuzione di competenza fatta dalla legge (cfr. anche TAR Lazio, sezione II, sentenza n.843/1990). Ciò premesso, si osserva che il decreto previsto dal comma 647, art. 1, legge 296/2006 (Finanziaria 2007), sembra dal legislatore limitato ad una diversa disciplina delle procedure concorsuali concernenti i ricercatori universitari, mentre il Regolamento in esame viene a ridisegnare "in toto" la materia del reclutamento.

Di ciò ne è prova il riferimento all'art. 17 - c. 3 - della legge 400/1988, contenuto nelle premesse, il quale non collega al decreto ministeriale o interministeriale alcun effetto abrogativo di leggi precedenti, evidentemente perché tale effetto può determinarsi solo a seguito della rigorosa procedura di cui al precedente, comma 2.

A ciò aggiungasi che l'art. 1, comma 2, legge n. 210/98 demanda espressamente ad uno o più Regolamenti, emanati ex art. 17, comma 2, legge n. 400/88 di disciplinare le modalità di espletamento delle procedure di reclutamento anche dei ricercatori universitari (e nel caso di specie ciò è stato fatto con il DPR n. 117/2000). Il comma 2 di detto art. 1 demanda alle Università l'emanazione di disposizioni modificative e integrative delle norme di cui al cennato comma 1.

Ciò premesso, mentre si osserva che il "Regolamento" nulla dice in ordine al pregresso DPR n. 117/2000, si rileva, inoltre, una notevole "rigidità" nel Regolamento stesso, che tende a vanificare anche la competenza rimessa a organi universitari dall'art. 1 della legge n. 210/1988 nella materia concorsuale in oggetto.

In merito alle singole disposizione si rappresenta che:

- 1) Il decreto doveva essere emanato entro il 31 marzo 2007;
- 2) l'art. 1 del Regolamento prevede l'applicazione delle relative norme "a tutti i concorsi a posti di ricercatore banditi dalle Università successivamente alla data della sua emanazione, anziché della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- 3) il reclutamento dei ricercatori universitari (come disciplinato dal presente Regolamento) rinvia a previa valutazione di esperti anonimi (tanto è vero che sia l'art. 3 che l'art. 7 demandano alla Commissione di concorso l'assegnazione di un punteggio che si fonda sui giudizi dati dagli stessi esperti anonimi). Orbene, tale "previa" valutazione viene, in sostanza, ad espropriare la Commissione giudicatrice dalle proprie funzioni di organo tecnico del medesimo concorso, cui è demandata sia la valutazione dei candidati che dei titoli da questi presentati. A ciò, peraltro, aggiungasi che l'attività degli esperti revisori risulta priva della trasparenza richiesta dalla procedura, né dall'atto in esame emergono aspetti circa eventuali incompatibilità rispetto ai componenti la Commissione giudicatrice.

Si prega di rispondere nei termini di cui all'art. 27, legge n. 340/2000.